



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 88 del 02/10/2018**

**Proposta n. 1096/2018**

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26.3.2018 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

### **II PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- con nota n. 5571 del 20.7.2018 (pervenuta ai prot. prov.li n. 21608 e 21609 del 23.7.2018) il Comune di Ponte dell'Olio ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 19 del 26.3.2018, di una Variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
- la proposta di Variante consiste nell'accoglimento di alcune richieste da parte di privati circa la modifica cartografica della classificazione di aree a carattere residenziale;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 22563 del 31.7.2018;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 7076 del 19.9.2018 (registrata al prot. prov.le n. 27179 del 19.9.2018), mentre i pareri sono pervenuti in parte in allegato alla citata nota comunale e in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

**Tenuto conto che,** per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente quale è il caso della Variante al PRG del Comune di Ponte dell'Olio in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;

- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- questa Amministrazione, pertanto, è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- la Variante al PRG in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3-bis del suddetto Decreto e pertanto viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

**Atteso che** il Comune di Ponte dell'Olio quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali e alle stesse sono stati trasmessi i documenti di Variante con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

**Preso atto:**

- della dichiarazione, rilasciata dal competente Responsabile comunale, inerente l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari circa l'adozione della Variante al PRG in epigrafe;
- della dichiarazione, rilasciata dal medesimo Responsabile comunale, inerente l'insussistenza dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati sulle aree interessate dalla Variante in esame;

**Preso atto altresì:**

- del parere (in atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia con nota n. 12542 del 10.8.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 23635 del 10.8.2018);
- del parere igienico-sanitario (in atti) reso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 75394 del 13.8.2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 23816 del 13.8.2018);
- parere (in atti) reso da IRETI SpA con nota n. 12365 del 6.8.2018 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 7076/2018);

**Dato atto** che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva della Variante al PRG scade il giorno 18.11.2018, tenuto conto che l'ultimo parere richiesto è pervenuto alla Provincia in data 19.9.2018;

**Esaminata** la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

**Considerato** che, relativamente alla Variante al PRG del Comune di Ponte dell'Olio adottata con atto di Consiglio n. 19 del 26.3.2018, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto

preliminare e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Ponte dell'Olio, valutazioni su Variante PRG CC 19-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Ponte dell'Olio, valutazioni su Variante PRG CC 19-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole, ad eccezione della Variante R2 in loc. Pregrossa di Montesanto, per la quale il parere deve ritenersi cautelativamente sfavorevole in assenza delle idonee valutazioni specialistiche;

#### **Dato atto che:**

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

#### **Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

#### **Viste:**

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo

I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGpo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;  
Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentito** il Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Ponte dell'Olio adottata con atto del Consiglio Comunale n. 19 del 26.3.2018 ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
2. di esprimere, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicate nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Ponte dell'Olio, valutazioni su Variante PRG CC 19-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Ponte dell'Olio, valutazioni su Variante PRG CC 19-2018"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole, ad eccezione della Variante R2 in loc. Pregrossa di Montesanto, per la quale il parere deve ritenersi cautelativamente sfavorevole in assenza delle idonee valutazioni specialistiche;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Ponte dell'Olio, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**CALZA PATRIZIA**

**con firma digitale**

## VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS : PRESCRIZIONI

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare elaborato sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, considerata la proposta di Variante parziale al PRG del Comune di Ponte dell'Olio, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta di Variante esaminata non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

**si ritiene di escludere la Variante parziale n. 33 al PRG del Comune di Ponte dell'Olio  
adottata con atto C.C. n. 19 del 26.03.2018  
dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006.**

In fase attuativa dovranno essere rispettati i contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, i pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale e le condizioni per la sostenibilità di seguito riportate.

1. nelle zone circostanti le aree oggetto di Variante riclassificate come zone residenziali (R1 e R3) dovrà essere esclusa la presenza di attività produttive classificate come insalubri di 1<sup>a</sup> classe di cui all'art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanita 5/09/1994, e di quelle che per emissioni di polveri, gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, traffico indotto, ecc., possano costituire pericolo, danno o molestia alle persone;
2. attribuendo ai lotti residenziali la classe 2<sup>a</sup>, si dovranno considerare tutte le sorgenti di rumore presenti e previste, secondo quanto indicato per le aree di tale classe dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997 ai fini della protezione dei residenti dal rumore;
3. relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) presenti e/o previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n° 10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica;
4. si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili; inoltre le tubazioni delle reti di fognatura dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell'acquedotto poste nelle vicinanze;
5. per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie degli edifici compresi nelle zone oggetto di Variante, si richiama il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n° 13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n° 503 per edifici, spazi e servizi pubblici); inoltre, si ritiene necessario, fatti salvi eventuali impedimenti di natura tecnica, l'allaccio all'acquedotto comunale per l'approvvigionamento idropotabile e alla fognatura comunale per lo smaltimento dei reflui; infine, si richiamano il principio dell'invarianza idraulica, le distanze da eventuali impianti di depurazione previste dall'All. 4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977, nonché l'opportunità di prevedere specifiche opere di mitigazione e compensazione (utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, impianto di nuove essenze arboree, recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, ecc.);
6. relativamente a sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, si segnala la necessità di adottare per strade, svicoli e accessi, e per parcheggi pubblici e privati idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi;
7. nella fase di rilascio del Permesso di Costruire relativi agli interventi di cui alle aree di Variante R1 e R3, occorrerà concordare con IRETI i singoli interventi e le prescrizioni tecniche necessarie per l'eventuale adeguamento dei servizi del SII.

## OSSERVAZIONI

- a. Le aree di Variante R1 e R3 risultano comprese nel perimetro del sistema dei crinali e della collina, disciplinato dall'art. 6 delle Norme del PTCP 2007; tale norma detta disposizioni finalizzate a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio delle quali occorrerà tenere conto nella fase attuativa degli interventi di recupero proposti.

- b. L'area di Variante R1 ricade tra le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate dal PTCP e disciplinate dall'art. 15 delle sue Norme; si rammenta, pertanto, che l'intervento di recupero previsto dovrà rispettare i valori paesaggistico-ambientali che caratterizzano questa porzione del territorio comunale.
- c. Le aree di Variante R3, Vp1, Vp2 e VP1 sono incluse nel perimetro delle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" individuato dal PTCP; al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo di questa porzione di territorio, in fase di progettazione esecutiva degli interventi, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme dello strumento provinciale.
- d. Le aree di Variante R1 e R3 risultano rispettivamente adiacenti al tracciato stradale di accesso alla loc. I Vai, alla SC di Pregrossa ed alla strada Torrano - Fornace; pertanto, nella fase attuativa degli interventi, sarà necessario il rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992, n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
- e. Ai sensi delle normative vigenti la valutazione di compatibilità delle singole proposte urbanistiche non può prescindere da un'analisi geologico-sismica di dettaglio, che accerti le condizioni di rischio dell'area e definisca le eventuali misure da adottare per garantire la sicurezza degli insediamenti. Mancano pertanto i presupposti per una compiuta valutazione della variante R2 in loc. Pregrossa di Montesanto, priva delle idonee relazioni specialistiche.
- f. Il Comune di Ponte dell'Olio ha intrapreso l'adeguamento del proprio strumento urbanistico ai contenuti della previgente L.R. n. 20/2000; allo stato attuale risultano adottati da parte del Consiglio Comunale il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto n. 69 del 31.10.2012 ed il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con atto C.C. n. 62 del 27.11.2017.  
Poiché la Provincia aveva formulato riserve sul Piano adottato con deliberazione G.P. n. 86 del 03.05.2013, le misure di salvaguardia hanno operato fino al 31.10.2017; pertanto, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 20/2000, attualmente al PSC adottato esse non sono più applicabili, mentre lo sono in riferimento al RUE.  
Poiché gli elaborati del RUE sono stati predisposti in coerenza con quanto riportato nel PSC, nel Regolamento sono presenti alcuni elementi non aggiornati e che non corrispondono allo stato reale ed attuale dei luoghi; pertanto, in merito alla modifica proposta con la variante R1, occorrerà aggiornare gli elaborati di RUE riconoscendo che l'insediamento risulta attualmente dismesso dall'uso agricolo e può essere incluso tra gli insediamenti recuperabili ai fini residenziali; gli elaborati del PSC da controdedurre dovranno essere aggiornati prendendo atto dello stato reale dell'assetto territoriale.  
Per quanto concerne la variante Vp2, invece, occorre rilevare che essa è compresa dal PSC nel territorio rurale e non tra le zone a verde pubblico come il PRG.

## PARERE SISMICO

Parere favorevole, ad eccezione della variante R2 in loc. Pregrossa di Montesanto per la quale il parere deve ritenersi cautelativamente sfavorevole, in assenza delle idonee valutazioni specialistiche.



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi  
informativi, assistenza agli Enti Locali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1096/2018 del  
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti  
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PONTE  
DELL'OLIO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26.3.2018 AI  
SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  
ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ  
FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO  
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma  
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla  
regolarità tecnica.

Piacenza lì, 28/09/2018

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 88 del 02/10/2018

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,  
assistenza agli Enti Locali**

**Oggetto:** VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PONTE DELL'OLIO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26.3.2018 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 03/10/2018

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale